

348.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 - Garanzie sindacali nell'Ente poste)	13
Missioni valedoli nella seduta del 28 aprile 1998	5	(Sezione 3 - Dismissione di beni dello Stato)	14
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5, 7	(Sezione 4 - Nomina del signor Aldo Rozza a dirigente generale del Ministero delle finanze)	16
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	8	Conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 1997 (Doc. VIII, n. 6); Progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 1998 (Doc. VIII, n. 5)	19
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	8	(Sezione 1 - Ordini del giorno)	21
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	8	Disegno di legge S. 2782 (approvato dalla Camera e modificato dalla II Commissione del Senato) n. 3686-B	25
Richieste ministeriali di parere parlamentare	9	(Sezione 1 - articolo 1 ed emendamento) .	27
Atti di controllo e di indirizzo	9	(Sezione 2 - articolo 3)	28
Interpellanze e interrogazioni	11	(Sezione 3 - articolo 4 ed emendamento) .	28
(Sezione 1 - Revisione disciplina lavori socialmente utili)	13		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

(Sezione 4 - articolo 7 ed emendamenti) .	29	(Sezione 2 - articolo 2 ed emendamenti) .	35
(Sezione 5 - articolo 8)	29	(Sezione 3 - articolo 3)	35
(Sezione 6 - articolo 9)	30	(Sezione 4 - articolo 4 ed emendamenti) .	36
Proposta di legge S. 1406 (approvata dalla		(Sezione 5 - articolo 5)	37
Camera e modificata dalla II Commissione		(Sezione 6 - articolo 6 ed emendamenti) .	38
del Senato) n. 464-B	31	(Sezione 7 - articolo 7 ed emendamento) .	38
(Sezione 1 - articolo 1 ed emendamenti) .	33	(Sezione 8 - articolo 8 ed emendamento) .	39

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 28 aprile 1998.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Gnaga, Leccese, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Neri, Novelli, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zacchera.

(Componenti il Comitato della Commissione bicamerale).

Berlusconi, Boato, Armando Cossutta, D'Alema, D'Amico, Fontan, Mattarella, Mussi, Nania, Tatarella, Urbani.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Gnaga, Leccese, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Neri, Novelli, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zacchera.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 27 aprile 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GUIDI: « Istituzione di un Osservatorio permanente sulle malattie rare » (4820);

DE CESARIS ed altri: « Disposizioni in materia di concessioni di alloggi demaniali » (4821).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge CORLEONE ed altri: « Norme per la legalizzazione dei derivati della *cannabis indica* » (128) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cappella.

La proposta di legge NICOLA PASETTO: « Interventi straordinari per la salvaguardia ed il recupero del patrimonio artistico-monumentale del comune di Arquà Petrarca » (881) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Malgieri.

La proposta di legge FRATTINI: « Legge quadro sulla comunicazione istituzionale » (1420) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Di Luca.

La proposta di legge DISTASI ed altri: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al parlamento europeo » (1664) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pecoraro Scanio.

La proposta di legge DUCA ed altri: « Istituzione del Museo tattile nazionale "Omero" » (2068) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Dedoni.

La proposta di legge BAMPO ed altri: « Concessione di un contributo dello Stato al Centro del libro parlato di Feltre » (2091) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Calzavara e Rodeghiero.

La proposta di legge BIANCHI CLERICI ed altri: « Norme per favorire l'occupazione a seguito dell'apertura dell'aeroporto "Malpensa 2000" » (3156) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Paolo Colombo.

La proposta di legge RODEGHIERO ed altri: « Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esenzione dei radiotecnici dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione » (3205) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ciapusci.

La proposta di legge FOTI e TOSOLINI: « Norme per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico » (4036) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Butti.

La proposta di legge CREMA ed altri: « Esclusione della rendita per inabilità permanente corrisposta dall'INAIL dal computo del reddito individuale e del nucleo familiare del titolare » (4377) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Possa.

La proposta di legge GIULIANO ed altri: « Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni » (4504) è stata successivamente sottoscritta dai deputati dell'Utri, Divella, Piva e Rivelli.

La proposta di legge BECCHETTI: « Disposizioni per l'inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale di ruolo di ottava qualifica funzionale del Ministero della difesa e di altri Ministeri per i quali siano in corso procedimenti di riorganizzazione » (4550) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Santori.

La proposta di legge CENTO e GARDIOL: « Istituzione del reddito sociale minimo » (4553) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Leccese.

La proposta di legge LORENZETTI ed altri: « Modifiche all'articolo 141 del de-

creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di competizioni in velocità tra autoveicoli » (4573) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Acciarini e Ruzzante.

La proposta di legge COLA ed altri: « Disposizione concernente l'attività dei praticanti avvocati » (4590) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Valensise e Cesaro.

La proposta di legge CHIUSOLI ed altri: « Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli » (4620) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lucchese, Niedda, Panattoni, Pezzoni, Ruzzante e Servodio.

La proposta di legge COLA ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di presentazione delle candidature dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura » (4621) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Buontempo.

La proposta di legge BORROMETI: « Modifica alle circoscrizioni territoriali dei tribunali di Modica e di Siracusa » (4628) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Abbate e Armando Veneto.

La proposta di legge PILO ed altri: « Modifiche agli articoli 241 e 292 del codice penale, in materia di attentati contro l'integrità dello Stato e vilipendio alla bandiera » (4643) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rossetto.

La proposta di legge PRESTIGIACOMO ed altri: « Norme di sostegno per il tetraplegici, gli affetti da grave insufficienza intellettiva e i soggetti con *handicap* gravissimi » (4646) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Aleffi, Frau, Lucchese, Poli Bortone, Rivelli, Selva, Taradash, Valensise e Veltri.

La proposta di legge FOLENA ed altri: « Legge quadro in materia di polizia locale » (4653) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Paolo Rubino.

La proposta di legge TASSONE ed altri: « Istituzione di un Fondo permanente per l'erogazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali » (4661) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Frattini.

La proposta di legge CALZAVARA ed altri: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Feltre » (4711) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cè, Chincarini, Rodeghiero, Santandrea, Stefani e Vascon.

La proposta di legge SODA ed altri: « Disposizioni in materia di cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità » (4720) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Scozzari.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

FURIO COLOMBO: « Disposizioni in materia di sequestro di persona » (4731) *Parere della I Commissione;*

CORSINI ed altri: « Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari » (4747) *Parere della I Commissione;*

III Commissione (Affari esteri):

NARDINI ed altri: « Norme sulla pubblicazione degli accordi internazionali e sulla presenza in territorio italiano di truppe e basi militari di Stati esteri » (4524) *Parere delle Commissioni I, II e IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

VI Commissione (Finanze):

MUZIO e MALENTACCHI: « Semplificazione delle modalità di pagamento del-

l'imposta di registro sui contratti di locazione dei terreni ad uso agricolo » (4704) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIII;*

BECCHETTI: « Istituzione della Lotteria nazionale di Allumiere » (4750) *Parere delle Commissioni I, V, VII e X;*

CIAPUSCI: « Norme concernenti la regolamentazione dell'accesso e la franchigia ai residenti nella zona extra-doganale di Livigno » (4752) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

VII Commissione (Cultura):

TESTA: « Norme per la conservazione del ricordo della battaglia di Cassino del secondo conflitto mondiale » (4696) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e X;*

IX Commissione (Trasporti):

BOGHETTA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità del dissesto delle Ferrovie dello Stato » (4630) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

XI Commissione (Lavoro):

RICCIO e BENEDETTI VALENTINI: « Disposizioni in materia di previdenza ed assistenza forense » (4683) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

S. 38. — Senatori SMURAGLIA ed altri: « Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro » (*approvata dal Senato*) (4817) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

XIII Commissione (Agricoltura):

SIMEONE: « Norme in materia di identificazione e di commercializzazione dell'olio di oliva, dell'olio vergine di oliva e dell'olio extra vergine di oliva italiano » (4677) *Parere delle Commissioni I, II (ex*

articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), X e XIV;

VASCON ed altri: « Obbligo di uso dei traccianti nel latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame » (4709) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), X, XII e XIV;*

GIACALONE: « Disciplina delle strade del pesce mediterraneo » (4751) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.*

Trasmissione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con lettera in data 30 marzo 1998, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza ministeriale per la garanzia dei servizi indispensabili nel trasporto aereo nel periodo di sciopero proclamato dall'organizzazione sindacale LICTA dalle ore 10 alle ore 18 del giorno 27 marzo 1998, emessa dal ministro dei trasporti e della navigazione in data 26 marzo 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 23 aprile 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP Spa) per l'esercizio 1996 (doc. XV, n. 102).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero dei lavori pubblici, con lettera in data 15 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quiquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 2771 di variazione compensativa nell'ambito della unità previsionale di base 1.1.1.0 dello stato di previsione del medesimo ministero per il 1998.

Tale comunicazione è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Trasmissione dal ministro per la solidarietà sociale.

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera del 21 aprile 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea BURANI PROCACCINI ed altri n. 9/3240/3, concernente la condanna del fenomeno della mutilazione dei genitali, accolto come raccomandazione dal Governo, DI LUCA ed altri n. 9/3240/9 e GALLETTI ed altri n. 9/3240/16, concernenti l'attività di enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettere del 22 aprile 1998, ha trasmesso due note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del

giorno in Assemblea VALPIANA ed altri n. 9/4354/149 e STRAMBI ed altri n. 9/4354/151, concernenti la presentazione del modello di autocertificazione da parte dei titolari di assegni, indennità e pensioni di invalidità, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato), competenti per materia.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro del lavoro, con lettera in data 21 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 39, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di disciplina per il passaggio del personale delle amministrazioni dello Stato presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 maggio 1998.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, n. 96, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione delle procedure relative alla composizione ed al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'albo delle imprese artigiane.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 maggio 1998.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, allegato D, della legge 22 dicembre 1994, n. 146, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento alla IX Commissione permanente (Trasporti). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 7 giugno 1998.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 24 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, e dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato EURO.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 maggio 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Revisione disciplina lavori socialmente utili)**A) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

l'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ha conferito al Governo la delega in materia di revisione della disciplina dei lavori socialmente utili;

in attuazione di tale delega, il Governo ha predisposto uno schema di decreto legislativo in cui, all'articolo 11, comma 1, viene adottato come parametro di riferimento il numero di coloro in cerca di prima occupazione e dei disoccupati, secondo la rilevazione Istat risultante dalla media delle rilevazioni trimestrali dell'anno precedente —:

se non ritenga opportuno prevedere come ulteriore parametro di riferimento anche il numero degli iscritti agli uffici di collocamento, al fine di evitare le ingiuste sperequazioni derivanti (come nel caso della provincia di Rieti) da erronee ed irrealistiche rilevazioni Istat circa il tasso di disoccupazione.

(2-00803)

« Carotti ».

(26 novembre 1997)

(Sezione 2 - Garanzie sindacali nell'Ente poste)**B) Interrogazione:**

CENTO e MALAVENDA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle*

comunicazioni e della sanità. — Per sapere — premesso che:

all'interno dell'Ente poste italiane non esistono rappresentanti eletti da tutti i lavoratori (non si è infatti provveduto né all'elezione delle Rsu, né a quelle per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e laddove vi siano rappresentanti eletti a suffragio universale, questi non vengono riconosciuti dall'azienda;

negli ultimi anni la Confederazione unitaria di base (Cub) ha a più riprese denunciato discriminazioni sindacali (particolarmente aspre dal 18 marzo 1996 in poi) dell'Ente poste italiane nei propri confronti;

esempio lampante di tali discriminazioni, applicate, tra l'altro, presso l'Officina manutenzione automezzi di via della Casella a Firenze, sarebbe un recente comportamento della direzione della sede Toscana riguardo ad uno dei lavoratori iscritti al Cobas PT;

il lavoratore in questione, Valter Erriu, è da mesi impegnato nell'ambito di una vertenza (con l'adesione pressoché unanime di tutti i lavoratori indipendentemente dalla sigla sindacale di appartenenza), che, oltre a rivendicazioni di tipo economico, si è incentrata sulla denuncia delle insufficienti condizioni igienico-sanitarie dei locali dell'Officina PT citata;

in particolare, si deve all'azione responsabile di questo lavoratore (eletto rappresentante per la sicurezza del reparto attraverso la sottoscrizione di un apposito documento — ufficialmente conosciuto dall'azienda — da parte della maggioranza dei

colleghi) l'aver messo l'accento, attraverso volantini e comunicati stampa scritti in linguaggio chiaro e diretto e firmati come Rls, sul problema dell'esposizione degli addetti all'officina al « rischio amianto », presente in varie forme nell'ambiente di lavoro e di cui sono tristemente note le proprietà cancerogene;

in data 16 dicembre 1997 l'Ente poste italiane ha accusato Valter Erriu di aver usato nei suoi scritti di denuncia (co-firmati anche dai colleghi delle altre sigle) un linguaggio offensivo (cosa che non risulta assolutamente dal materiale allegato), nonché di usare indebitamente la sigla Rls;

i toni della contestazione, ma soprattutto la sanzione proposta (dieci giorni di sospensione, cioè la sanzione più grave se si esclude il licenziamento) mostrano chiaramente il carattere discriminatorio dell'intera vicenda;

come se non bastasse, l'Ente poste italiane, con palese violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge n. 300 del 1970 (norma che disciplina un diritto individuale del lavoratore in quanto titolare della propria inviolabile libertà sindacale) ha aggiunto discriminazione a discriminazione, negando in data 2 gennaio 1998 a Valter Erriu di poter argomentare le proprie difese con l'assistenza di un rappresentante del Cobas PT, in quanto appartenente ad organizzazione sindacale non firmataria del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro —:

se siano a conoscenza dei fatti e quali provvedimenti intendano intraprendere affinché vengano garantiti il pluralismo e la libertà sindacale, senza discriminazioni di sorta, all'interno del Ente poste italiane;

quali provvedimenti intendano assumere affinché si possa rendere obbligatoria l'indizione, entro una data certa, delle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in tutte le aziende, dando effettività al sistema di prevenzione e protezione. (3-01873)

(19 gennaio 1998)

(Sezione 3 - Discussione di beni dello Stato)

C) Interrogazioni:

PISANU, BERTUCCI, DELL'ELCE, NICCOLINI, VALDUCCI, PALMIZIO, BECCHETTI, MAMMOLA, ROSSO, ARMOSINO, FRATTINI, BONAIUTI, STRADILLA, RADICE, CESARO, BAIAMONTE, VITO, POSSA, PAGLIUCA, GASTALDI, BERRUTI, MANCUSO, GARRA e DONATO BRUNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Corte dei conti indica, alla pagina 305 della relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 1996, la vendita di 112 immobili di proprietà dello Stato per un importo complessivo di appena 14,7 miliardi di lire e, dunque, al prezzo medio di 131 milioni per immobile;

se i dati riportati dalla Corte dei conti, in apparenza inattendibili, rispondano a verità;

in caso affermativo, quali siano l'esatta localizzazione degli immobili, le generalità dei singoli acquirenti, ed i criteri adottati per il calcolo dei prezzi di vendita;

quali iniziative intendano assumere, da un lato, per individuare e reprimere eventuali comportamenti illeciti inerenti a tale operazione di vendita e, dall'altro, per evitare che analoghi episodi possano ripetersi. (3-01436)

(30 luglio 1997)

LO PRESTI, FRAGALÀ e SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *il Giornale* ed il settimanale economico *il Mondo* hanno portato a conoscenza dell'opinione pubblica un incredibile caso di « malagestione » del patrimonio pubblico;

tali organi di stampa hanno riportato l'allarmante relazione della Corte dei conti, messa a punto dal magistrato Manin Carabba, sul rendiconto generale dello Stato relativo al 1996;

infatti, poiché da un capitolo di tale documento dedicato al patrimonio immobiliare pubblico emerge che nel corso del 1995 « sono stati ricavati 14,7 miliardi da vendite effettuate per centododici beni », i giudici contabili hanno scoperto che ogni singolo immobile ha fruttato appena 131,1 milioni;

inoltre, poiché nella relazione della Corte dei conti si legge ancora: « per un'analisi della economicità delle vendite, occorre dividere il ricavato per i metri quadri e per i vani dei fabbricati venduti; da tale analisi scaturisce un ricavato di circa 780.000 al vano », se ne deduce facilmente che un appartamento di quattro vani sia stato ceduto a 3,1 milioni, uno di sei vani a 4,6 milioni ed uno di dieci vani a 7,8 milioni;

i magistrati contabili segnalano che tali cifre sono « del tutto inadeguate rispetto ai programmati obiettivi di risanamento della finanza pubblica e rispetto al taglio medio-alto degli appartamenti venduti, secondo le indicazioni della stessa amministrazione delle finanze »;

a fronte di tale dettagliata relazione, il ministero delle finanze avrebbe detto di non sapere nulla riguardo all'appartenenza degli immobili venduti, così come gli enti pubblici di previdenza, quali Inps, Inpdap e Iacp (istituti autonomi case popolari) —

quali siano i nomi delle persone fisiche o giuridiche che nel 1995 hanno acquistato i centododici immobili;

quale ufficio o quale ente abbia autorizzato le predette alienazioni;

quali procedure siano state seguite per la « svendita » dei succitati immobili;

quanti di tali immobili siano stati, in precedenza, locati e se i loro conduttori si siano resi acquirenti degli stessi;

quali siano i motivi per cui tali immobili siano stati letteralmente svenduti e non venduti secondo le quotazioni di mercato;

quali provvedimenti ed iniziative intendano assumere al fine di recuperare alle casse dello Stato le differenze di prezzo degli immobili in oggetto, ovvero avviare le procedure per la risoluzione dei contratti già stipulati, ricorrendo in tal caso le condizioni previste dal codice civile e dalle normative vigenti. (3-01437)

(30 luglio 1997)

PAMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

dalla relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato emerge che, nel 1995, sono stati venduti centododici immobili di proprietà pubblica al prezzo di 780 mila lire a vano;

il suddetto organo di controllo ha avvertito che gli immobili in questione sono stati venduti con « valutazioni inadeguate » —:

chi abbia autorizzato tali vendite e se le stesse siano state adeguatamente pubblicizzate mediante gli appositi strumenti;

se siano stati acquisiti i pareri tecnici sulla congruità del prezzo;

dove siano ubicati gli immobili venduti;

quali siano le generalità degli acquirenti ed i nomi dei notai che hanno provveduto a far registrare i relativi atti di vendita. (3-01438)

(30 luglio 1997)

PECORARO SCANIO e TURRONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se sia vero che nel 1995 lo Stato e gli enti pubblici collegati abbiano venduto centododici immobili con un ricavato medio di 780.000 a vano;

con quali criteri si stia procedendo alla svendita degli immobili, e se non ritenga di dover presentare in Parlamento il dettaglio delle vendite già effettuate e di spiegare i meccanismi che garantiscano la trasparenza nelle vendite future di ulteriori beni immobili;

se sia stato valutato l'impatto sul mercato immobiliare di una vera e propria svendita di beni immobiliari, onde evitare che ciò si traduca in una distorsione del mercato, con il rischio di eventuali illegalità. (3-01441)

(30 luglio 1997)

GALATI e FABRIS. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni alcuni organi di informazione hanno denunciato irregolarità nella vendita degli immobili di proprietà dello Stato che sarebbero stati in realtà svenduti;

di valutazioni molto basse e comunque inadeguate parla anche la Corte dei conti che, nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato per il 1996, evidenzia l'esigenza di un più rigoroso rispetto della legislazione inerente le valutazioni ed i trasferimenti dei beni pubblici insieme alla concreta applicazione del regime sanzionatorio in caso di violazioni —:

se sia a conoscenza dei fatti esposti e se gli stessi corrispondano al vero;

se non ritenga opportuno riferire in Parlamento con la massima sollecitudine i dati relativi alle vendite del patrimonio immobiliare pubblico;

quali atti o iniziative intenda adottare o intraprendere per garantire la massima trasparenza nella vendita del patrimonio immobiliare dello Stato, per controllare e vigilare sul rispetto della legislazione vigente e sull'applicazione delle relative sanzioni, al fine di raggiungere con la vendita dei beni la quota di risanamento della finanza pubblica auspicata. (3-01443)

(30 luglio 1997)

(Sezione 4 - Nomina del signor Aldo Rozza a dirigente generale del Ministero delle finanze)

D) Interrogazione:

PEZZOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre 1997 si è proceduto alla nomina a dirigente generale del ministero delle finanze del signor Aldo Rozza;

tra gli elementi indicati in premessa è citato testualmente « considerato che il signor Aldo Rozza, dirigente industriale attualmente consulente nel settore telecomunicazioni per la France Telecom e per l'Infostrada, è in possesso di particolare qualificazione nel settore finanziario e fiscale, come si rileva anche dall'allegato curriculum »;

pur troppo, dal suddetto allegato curriculum, che l'interrogante ha letto con attenzione, non è dato di desumere una tale competenza che dovrebbe costituire, nella lettera e nello spirito del disposto normativo, un preciso elemento per la determinazione della scelta;

si evince, infatti, che il signor Aldo Rozza, perito elettrotecnico, risulta aver maturato una competenza ineccepibile nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni, ma non vi è nulla che comprovi il possesso di quella formazione specifica in campo giuridico tributario, che si presume rappresenti, come sottolinea il decreto e come è dato comunemente di pensare, il background indispensabile di un alto dirigente del ministero delle finanze;

gli anni trascorsi ci hanno abituati a vedere « amici degli amici » occupare, con disprezzo totale non solo del diritto, ma anche del buonsenso, le cariche più dispa-

rate in seno all'amministrazione, senza che vi fossero i titoli —:

precisando doverosamente che non v'è alcuna pregiudiziale nei confronti del signor Rozza, sulla cui idoneità all'incarico non si intende sindacare — poiché si parte dal presupposto che essa sia effettiva e

ineccepibile — in cosa specificatamente consista la « specifica qualificazione in campo fiscale » posseduta dal neo-dirigente del ministero ed enunciata nel decreto presidenziale. (3-01916)

(9 febbraio 1998)

*CONTO CONSUNTIVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
PER L'ANNO FINANZIARIO 1997 (DOC. VIII, N. 6); PRO-
GETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER
L'ANNO FINANZIARIO 1998 (DOC. VIII, N. 5)*

(Doc. VIII, n. 5 – sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visto il dibattito parlamentare sul progetto di bilancio interno;

vista altresì la relazione generale sullo stato dell'Amministrazione:

impegna l'Ufficio di Presidenza

ad assumere opportune iniziative con il Governo al fine di mettere a disposizione della Camera dei deputati la documentazione relativa alle procedure di infrazioni promosse dalla Commissione Europea nei confronti del Governo.

9/Doc. VIII, n. 5/1.

Sanza, Grillo, Tassone, Teresio Delfino, Di Nardo.

La Camera,

esaminato il progetto di bilancio delle spese interne per l'anno finanziario 1998 e triennio 1998-2000;

considerata la necessità di assicurare una puntuale ed efficiente pubblicità dei lavori parlamentari:

impegna l'Ufficio di Presidenza

a prevedere la pubblicazione del dibattito in Commissione per le interrogazioni a risposta immediata in Commissione ai sensi dell'articolo 135-ter, nella forma del resoconto stenografico;

a assicurare una puntuale disponibilità – preferibilmente entro 24 ore – dei resoconti stenografici delle Commissioni laddove il Regolamento ne preveda la pubblicazione.

9/Doc. VIII, n. 5/2.

Teresio Delfino, Manzione, Volontè, Di Nardo.

La Camera,

esaminato il progetto di bilancio per le spese interne per l'anno 1998 e per il triennio 1998-2000;

visto l'ordine del giorno n. 9/9896/001 del 30 luglio 1996 così come modificato dall'Assemblea nella seduta del 30 luglio 1996;

considerato l'impegno profuso dall'Amministrazione a realizzare adeguate strutture informatiche;

considerati tuttavia i ritardi registrati nella compiuta attuazione degli impegni deliberati dall'Assemblea;

considerate inoltre le risorse finanziarie destinate al programma di informatizzazione e di adeguamento delle infrastrutture informatiche:

impegna l'Ufficio di Presidenza

a dare urgente e completa attuazione al predetto documento soprattutto per quanto attiene ai collegamenti dei gruppi parlamentari con le banche dati, sia interne che esterne, al fine di consentire le opportune interconnessioni con tra i Gruppi parlamentari e i deputati come pure l'accesso ad Internet prevedendo corsi

di aggiornamento per i deputati al fine di prendere piena conoscenza dei sistemi informatici.

9/Doc. VIII, n. 5/3.

Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Di Nardo.

La Camera,

visto il dibattito sul progetto di bilancio interno per il 1998,

vista altresì la relazione sullo stato dell'Amministrazione;

considerato altresì che il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 prevede che il Ministro del tesoro presenti apposite relazioni al Parlamento in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte Costituzionale suscettibili di determinare i maggiori oneri;

considerato inoltre che nella XI legislatura, nella XII legislatura e in questa legislatura nessuna relazione è stata presentata al Parlamento;

vista la necessità di assicurare al Parlamento ogni elemento di conoscenza sull'andamento della spesa pubblica:

impegna l'Ufficio di Presidenza

ad assumere ogni opportuna iniziativa al fine di assicurare la disponibilità alla Camera dei deputati delle relazioni di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale con oneri a carico del Bilancio dello Stato.

9/Doc. VIII, n. 5/4.

Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Manzione, Di Nardo.

La Camera,

visto il progetto di bilancio per l'anno 1998;

rilevato che, come si evince dalla relazione dei Questori e dalle cifre, si è ormai pervenuti alla ridefinizione e all'ampliamento dello *standard* di servizi rivolti ai

singoli parlamentari (dotazione informatica, attribuzione progressiva di uffici singoli, eccetera,

impegna l'Ufficio di Presidenza

ad avviare, in collaborazione con i Gruppi parlamentari, una ricognizione che, sulla base delle esigenze operative, consenta la ridefinizione e l'ammodernamento degli *standard* di servizio a sostegno dell'attività dei Gruppi parlamentari, visto che i Gruppi stessi rappresentano veicolo indispensabile per l'attività legislativa di questo ramo del Parlamento.

9/Doc. VIII, n. 5/5.

Campatelli, Servodio, Grimaldi.

La Camera,

premesso che da alcuni anni ha intrapreso un'opera di razionalizzazione e di tagli inerenti le spese per il funzionamento della Camera stessa;

ricordato che come la sicurezza della sede parlamentare è assicurata dal personale ausiliario che si avvale, solo agli ingressi e nelle tribune, delle forze dell'ordine nell'eventualità che si possano verificare episodi che richiedano interventi di polizia giudiziaria:

impegna l'Ufficio di Presidenza

a predisporre per il 1998 un piano per razionalizzare progressivamente l'attuale spesa d'indennità che per il 1997 è stata pari al lire 2.773.223.335 per servizi di sicurezza vigilanza, scorta e di Guardia d'onore.

9/Doc. VIII, n. 5/6.

Michielon.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

ricordato che lo scorso giugno, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio delle spese interne per l'anno finanziario 1997, si era impegnata a chiudere, nei giorni di minor affluenza dei deputati ovvero nelle giornate di lunedì e venerdì, il ristorante dei deputati ed a riservare agli stessi una apposita sala all'interno del servizio ristorazione della Camera dei deputati e quello del Senato della Repubblica, ritenuto quest'ultimo di gran lunga migliore;

preso atto che anche i dipendenti continuano a lamentare la cattiva gestione del servizio ristorazione presso palazzo San Macuto, affidato in appalto esterno;

considerato che, come da consuntivo 1997, il servizio di ristorazione è in deficit per circa 1 miliardo e 400 milioni:

impegna l'Ufficio di Presidenza

a proporre ed attuare nel corso del 1998 un piano globale di revisione e razionalizzazione dei servizi di ristorazione della Camera dei deputati.

9/Doc. VIII, n. 5/7.

Paolo Colombo, Michielon, Bagliani.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

considerato che la rapidissima evoluzione delle tecnologie della comunicazione e dell'elaborazione dei dati consente conoscibilità di quanto avviene in ambito parlamentare in tempo reale anche a grande distanza;

che da tempo sia la Camera dei deputati che il Senato della Repubblica si sono dotati di propri siti Internet ed hanno avviato collegamenti relativi alle proprie

banche dati interne sia con soggetti istituzionali, che con imprese, studiosi e cittadini;

che le banche dati ed il sito Internet del Senato sono consultabili ventiquattro ore al giorno per sette giorni alla settimana, mentre quelle della Camera lo sono solo in giorni ed orari d'ufficio;

che tale disposizione prefigura un'inaccettabile concezione ed un conseguente vincolo burocratico in relazione al ruolo delle istituzioni principali del Paese, vincolo dal quale invece l'evoluzione tecnologica dovrebbe affrancarle:

impegna l'Ufficio di Presidenza

ad adottare i provvedimenti necessari per consentire l'accesso alle banche dati interne, nonché ad ogni altro documento elettronico destinato nell'interno arco di ventiquattro ore per ogni giorno della settimana.

9/Doc. VIII, n. 5/8.

Procacci.

La Camera,

considerato che la trasparenza dei lavori parlamentari è un passo fondamentale sulla strada della democrazia e della partecipazione dei cittadini alle decisioni che riguardano il proprio Paese;

che in particolare nei paesi in cui vige un sistema elettorale uninominale maggioritario, quali la Gran Bretagna, è consentito a ciascun elettore la perfetta conoscibilità dell'operato del proprio e di ogni altro rappresentante alle assemblee elettive, in particolare attraverso i comportamenti di voto;

che il sistema di rilevazione elettronico del voto dei deputati è in grado, senza sostanziali modifiche, di alimentare una banca dati da immettere nella rete già esistente:

impegna l'Ufficio di Presidenza ad adottare i provvedimenti necessari per la sollecita realizzazione, a partire dall'inizio della XIII legislatura, di un archivio elettronico, con le caratteristiche di quelli già esistenti, ove riportare i risultati di ciascuna votazione rilevata elettronicamente e che consenta di ri-

levare, per ciascun deputato o per ciascun gruppo, i comportamenti di voto sia sul complesso delle votazioni, sia su ogni singola votazione e, più in generale, di rilevarne le assenze, le missioni e le presenze.

9/Doc. VIII, n. 5/9.

Pecoraro Scanio.

*DISEGNO DI LEGGE S. 2782. — INCENTIVI AI MAGISTRATI
TRASFERITI O DESTINATI D'UFFICIO A SEDI DISAGIATE E
INTRODUZIONE DELLE TABELLE INFRADISTRETTUALI
(APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DALLA II
COMMISSIONE DEL SENATO) (3686-B)*

(A.C. 3686 — sezione 1)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO
DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO****ART. 1.****(Trasferimento e destinazione d'ufficio —
Definizioni).**

1. Ai fini della presente legge per trasferimento e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando il mutamento di regione ed una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai centocinquanta chilometri da quella ove l'uditore giudiziario abbia svolto il tirocinio o il magistrato abbia prestato servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per le quali non compete alcuna indennità.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario, sito in una delle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ove si sia verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, per il quale ricorrano almeno due dei seguenti requisiti:

a) vacanze superiori al 15 per cento dell'organico;

b) elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata;

c) elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, individua, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle sedi disagiate, in numero non superiore alle sessanta, pubblicando tale elenco. Non possono essere destinati d'ufficio a sedi disagiate magistrati in numero superiore alle duecento unità per il 1998, alle centocinquanta per il 1999, alle cento unità per il 2000 e alle cinquanta unità per gli anni successivi.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321. Ove non sussista il consenso o la disponibilità dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, è fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.

5. In sede di prima applicazione della presente legge le sedi disagiate vengono individuate ai sensi del comma 2 e del comma 3 dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, dopo le parole: sito in una delle Regioni aggiungere le seguenti: Campania, Puglia.

1. 1.

Gazzilli, Giuliano, Vitali, Miraglia Del Giudice.

(A.C. 3686 – sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO

ART. 3.

(Trasferimento del coniuge).

1. Al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata, si applica l'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, come modificato dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 marzo 1997, n. 85.

2. Se il coniuge è anch'esso magistrato, la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento agli uffici giudiziari, fatta salva la normativa sulle incompatibilità. In tal caso la disposizione si intende riferita all'ufficio giudiziario più vicino.

(A.C. 3686 – sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO

ART. 4.

(Trasferimento d'ufficio).

1. Nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 16 ottobre 1991, n. 321,

le parole: « o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, né quelli » sono sostituite dalle seguenti: « Il magistrato assegnato o trasferito d'ufficio, compresa la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari, non può essere trasferito ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute o gravi ragioni di servizio. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati ».

2. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, è sostituito dal seguente:

« Art. 194. – *(Tramutamenti successivi).*

1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia ».

3. L'ordinanza di sospensione cautelare dei provvedimenti di trasferimento e destinazione d'ufficio di magistrati ordinari, emessa ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve esporre le ragioni del danno grave e irreparabile su cui è basata ed ha efficacia non superiore a due mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso, che deve avvenire entro i due mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà.

6. Nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, dopo le parole: « trasfe-

riti d'ufficio » sono inserite le seguenti: « o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I magistrati in servizio presso il ministero di grazia e giustizia in esubero rispetto alla quota di cinquanta unità, sono trasferiti d'ufficio alle sedi disagiate ai sensi della presente legge.

4. 1.

Copercini, Borghezio, Gambato, Signorini.

(A.C. 3686 – sezione 4)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO

ART. 7.

(Incremento del fondo di produttività ed utilizzazione di vetture protette).

1. In considerazione delle particolari e straordinarie esigenze della giustizia, per il personale non dirigenziale del ruolo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie che disimpegna funzioni di assistenza nei processi penali di particolare rilevanza o che svolge funzioni nelle direzioni antimafia, il fondo di produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'articolo 36 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, è incrementato di lire 5.758 milioni per l'anno 1998 e lire 2.879 milioni per l'anno 1999.

2. In sede di contrattazione decentrata di amministrazione, sono definiti i criteri per l'attribuzione delle somme da destinare al personale indicato al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 119, 120, 121 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpretano nel senso che non riguardano le autovetture protette assegnate al personale di magistratura a fini di tutela e sicurezza o ad altri soggetti, incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere le parole: per l'anno 1998.

7. 1.

Copercini, Borghezio, Gambato, Signorini.

Al comma 1, sopprimere le parole: per l'anno 1999.

7. 2.

Copercini, Borghezio, Gambato, Signorini.

(A.C. 3686 – sezione 5)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO

ART. 8.

(Norma transitoria).

1. L'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è attribuita, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli uditori giudiziari destinati, a decorrere dal 1°

gennaio 1996, alle sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e destinati alle medesime sedi dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici.

(A.C. 3686 - sezione 6)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO
DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 21.949

milioni per l'anno 1998, in lire 28.160 milioni per l'anno 1999, in lire 23.945 milioni per l'anno 2000, in lire 22.518 milioni per l'anno 2001, in lire 16.795 milioni per l'anno 2002 ed in lire 16.604 milioni a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*PROPOSTA DI LEGGE: S. 1406. — SIMEONE: MODIFICHE
ALL'ARTICOLO 656 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
ED ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFI-
CATA DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO) (464-C)*

(A.C. 464 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO

ART. 1.

(Esecuzione delle pene detentive).

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«ART. 656. (Esecuzione delle pene detentive). — 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 1.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: ne sospende l'esecuzione *con le seguenti:* può sospendere l'esecuzione se il condannato presenta istanza, entro trenta giorni dalla consegna dell'avviso.

1. 3.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: ne sospende l'esecuzione *con le seguenti:* può sospendere l'esecuzione.

1. 2.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

Al comma 1, capoverso 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) per coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni per delitti non colposi commessi nei dieci anni antecedenti alla condanna da eseguire.

1. 4.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

Al comma 1, capoverso 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) per coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva superiore a tre anni per delitti non colposi commessi nei dieci anni antecedenti alla condanna da eseguire.

1. 5.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

(A.C. 464 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO

ART. 2.

*(Affidamento
in prova al servizio sociale).*

1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2 ».

2. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

2. 1.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

Sopprimere il comma 2.

2. 2.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

Al comma 2, capoverso 4, sostituire le parole da: in relazione al luogo dell'esecuzione fino alla fine del capoverso con le seguenti: trasmette immediatamente gli atti al Tribunale di sorveglianza. Il Tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

2. 3.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

(A.C. 464 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO

ART. 3.

(Affidamento in prova in casi particolari).

1. L'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato.

(A.C. 464 — sezione 4)**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO****ART. 4.***(Detenzione domiciliare).*

1. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiatione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte

residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.

1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4. »;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, le parole: « dal secondo comma dell'articolo 254-quater del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 284 del codice di procedura penale »;

d) al comma 7, le parole: « nel comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nei commi 1 e 1-bis »;

e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, all'alinea, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni.

4. 1.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, all'alinea, sopprimere le parole: anche se costituente parte residua di maggior pena.

4. 2.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, all'alinea, sostituire le parole: anche se costituente parte residua di maggior pena con le seguenti: purché non costituiscano parte residua di maggior pena.

4. 3.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: anni dieci con le seguenti: anni cinque.

4. 4.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: anni dieci con le seguenti: anni cinque.

4. 5.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera b), sopprimere le parole: o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

4. 6.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), dopo le parole: particolarmente gravi aggiungere le seguenti: purché comprovate dall'ufficiale sanitario o medico legale competente per territorio.

4. 7.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: anche se costituente parte residua di maggior pena.

4. 8.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: anche se la pena supera il limite di cui al comma 1.

4. 9.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

(A.C. 464 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO

ART. 5.

(Ammissione alla semilibertà).

1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo periodo, le parole: « se i risultati dell'osservazione di cui

al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal comma 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile».

(A.C. 464 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO

ART. 6.

(Assistenti sociali).

1. La dotazione organica del personale della Amministrazione penitenziaria, appartenente al profilo professionale n. 242 – assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1996, n. 282, è aumentata di 684 unità.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi per assistenti sociali coordinatori dell'Amministrazione penitenziaria, banditi nei quattro anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'applicazione del comma 2, si provvede mediante concorso pubblico.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. - 1. La presente legge non si applica a coloro che si trovano sul territorio dello Stato senza regolare permesso di soggiorno.

6. 2.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

(A.C. 464 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO

ART. 7.

(Operatori amministrativi).

1. La dotazione organica del personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente al profilo professionale n. 004 – operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al citato decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, è aumentata di 140 unità.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede mediante concorso pubblico, prioritariamente tramite assunzione dei candidati già risultati idonei in precedenti concorsi.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

(A.C. 464 — sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30.390

milioni per l'anno 1998 e in lire 46.077 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.